ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 760/K

Il Modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D.L.30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 62, comma 11, del D.L. 30 agosto 1993, n. 31, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Detto modello, secondo quando previsto dall'art. 9 del D.M. 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L., deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va pertanto inserito.

Il Modello si compone di tre Sezioni.

La sezione I va compilata dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394 deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei righi da K1 a K11 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente al rigo K7, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il rigo K13 va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di rigo K12 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nel rigo K15 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo K12 ovvero di rigo K14, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo K12 senza tener conto quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Nei casi di liquidazione, fusione, trasformazione o scissione, in cui manca un bilancio approvato, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sul valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60, da indicare nel rigo K16, determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel rigo K17.

I suddetti enti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che sia tenuta la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate, diverse da quelle innanzi specificate, e che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del mod. 760/A. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K15 o di rigo K19 non supera l'importo di lire centomila.

Nella sezione III vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto,le società e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8, ferma restando la possibiità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In entrambi i casi occorre far riferimento al seguente codice-tributo gruppo:

codice 2415 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre dei due anni.

Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 6 per cento annuo.
La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.M. di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.